Via Gregorio Allegri , 14
00198 Roma
Telefono 06-84911

COMUNICATO STAMPA

Roma, 17 febbraio 2012

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
III[a] SEZIONE
L.N.D. – Comitato Interregionale

RIUNIONE VENERDÌ 17 FEBBRAIO 2012

1. Ricorso A.S.D. NUOVA KAMARINESE
avverso la sanzione della squalifica fino al 30.6.2013 inflitta al calciatore Petralia Antonino seguito gara Nuova Kamarinese/Asd Pachino del 27.11.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 280/CDT del 24.1.2012)

INAMMISSIBILE

2. Ricorso F.C. FRANCAVILLA
avverso la sanzione dell'ammenda di € 1.500,00 con diffida inflitta alla reclamante seguito gara Francavilla/Fortis Trani del 22.1.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 86 del 25.1.2012)

RESPINTO

3. Ricorso A.S.D. SARNESE 1926
avverso la sanzione dell'ammenda di € 1.500,00 con diffida inflitta alla reclamante seguito gara Sarnese/Francavilla del 29.1.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 90 del 1.2.2012)

ACCOLTO e, per l'effetto, riduce la sanzione dell'ammenda inflitta a € 1.000,00.

4. Ricorso U.S. PALESTRINA ITOP
avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitte al calc. Salomon Daniel Elias seguito gara Fidene/Palestrina Itop del 29.1.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 49 del 1.2.2012)

RESPINTO

5. Ricorso G.S.D. ROSIGNANO SEI ROSE — **RESPINTO**

avverso le sanzioni:
- dell'ammenda di € 300,00 alla reclamante;
- della squalifica per 4 giornate effettive di gara al calciatore Porro Gianluca,

inflitte seguito gara Bagnolese/Rosignano Sei Rose del 29.1.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 90 del 1.2.2012)

6. Ricorso SALERNO CALCIO S.R.L. — **PARZIALMENTE ACCOLTO** e, per l'effetto, riduce la squalifica inflitta al signor Perrone Carlo a 1 giornata effettiva di gara.

avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta all'allenatore Perrone Carlo seguito gara Arzachena/Salerno del 12.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 95 del 15.2.2012)

7. Ricorso A.S. CITTANOVA INTERPIANA C. — **RESPINTO**

avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Paonessa Francesco seguito gara Sant'Antonio Abate/Cittanova Interpiana del 29.1.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 90 del 1.2.2012)

8. Ricorso ACS. D. ROCCA SANTO STEFANO — **INAMMISSIBILE**

avverso le sanzioni:
- della squalifica fino al 31.12.2013 inflitta al calciatore Ceci Stefano;
- dell'inibizione a svolgere ogni attività fino al 31.1.2012 al Sig. Impei Massimo;
- della squalifica fino al 28.2.2012 al Sig. Tommasi Luigi;
- dell'ammenda di € 100,00 alla società reclamante;
- della squalifica fino al 10.2.2012 al calciatore Dolfi Emanuele,

inflitte seguito gara Real Vallinfreda/Rocca Santo Stefano dell'8.1.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio Delegazione Provinciale di Roma – Com. Uff. n. 42 del 12.1.2012)

9. Ricorso A.S. VITERBESE CALCIO S.R.L. — **RESPINTO**

avverso la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Calevi Lorenzo seguito gara Monterotondo Lupa/Viterbese Calcio S.r.l. del 28.1.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 49 del 1.2.2012)